

INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI LIRIO NEL COMUNE DI MONTALTO PAVESE, IN PROVINCIA DI PAVIA

Il progetto di legge regionale – illustrazione degli articoli

La proposta di progetto di Legge Regionale per l'incorporazione del Comune di Lirio nel Comune di Montalto Pavese, in provincia di Pavia, si compone di 4 articoli.

La legge regionale di riferimento per l'incorporazione di Comuni è la n. 29/2006 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di circoscrizioni provinciali e comunali".

Occorre considerare, altresì, quanto previsto dalla l.r. 19/2008, in particolare rispetto alla procedura di ridefinizione delle cd. zone omogenee (nel caso di specie: quella riferita alla Comunità montana Oltrepò Pavese) ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della stessa l.r., secondo cui "le modifiche della delimitazione delle zone omogenee sono approvate dal Consiglio regionale con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale formulata in base a richiesta motivata degli enti interessati". Ai fini della presente proposta legislativa, si richiama, altresì, quanto previsto al comma 5 del suddetto articolo 2, secondo cui la delimitazione della zona omogenea non rileva in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Quanto sopra viene precisato in ragione del fatto che, con l'approvazione della presente proposta di legge, il territorio del Comune di Montalto Pavese (già facente parte della Comunità montana dell'Oltrepò Pavese) si amplierà per effetto dell'incorporazione del Comune di Lirio.

L'art. 1 della proposta indica l'oggetto della legge, ovvero l'incorporazione del Comune di Lirio nel Comune di Montalto Pavese, come risultante dalla consultazione referendaria prevista dall'articolo 133, secondo comma, Cost. Si rileva che non è stata agita (dai comuni interessati) la facoltà di modifica della denominazione del comune, per effetto dell'incorporazione (secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 130, della legge 56/2014).

L'art. 2 stabilisce, al comma 1, che i rapporti conseguenti alla incorporazione dei territori comunali, di cui all'art. 1, siano regolati dalla Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 29/2006.

L'art. 3 individua le modalità di rimborso delle spese per la consultazione popolare.

L'art. 4 dispone in merito all'entrata in vigore della legge, la cd. clausola d'urgenza (vigenza il giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURL della l.r. stessa).

